



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO
DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE, IL BILANCIO ED I SERVIZI GENERALI

DIVISIONE I



Alle OO.SS. (area dirigenza):

CGIL /FP
CISL / FPS
UIL / PA
CONFSAL / UNSA
DIRSTAT
CIDA/UNADIS

LORO SEDI

Oggetto : Schema decreto istituzione Provveditore aggiunto.

Si trasmette lo schema di provvedimento concernente l'incarico di Provveditore aggiunto, così come modificato in base alle osservazioni e richieste di rettifiche ed integrazioni avanzate dalle OO.SS. che hanno partecipato alla riunione del 3 maggio u.s..

Nell'auspicare che codeste OO.SS. concordino sul testo così emendato, si resta in attesa di un cortese, urgente cenno di riscontro.

IL DIRIGENTE
(dr.ssa Paola Calamani)



Al Ministro delle Infrastrutture

VISTO l'art. 17, comma 4-bis, lett. c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione";

VISTO il D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004 recante "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" che, tra l'altro, individua in n. 310 la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale non generale, comprensiva dei posti attribuiti agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2005 con il quale, in attuazione del D.P.R. n. 184 del 2 luglio 2004, sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale e decentrata del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 recante "Regolamento di riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Ministero delle infrastrutture;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2006 (reg. 9, foglio 125), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, di ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge, ed in particolare l'articolo 5, comma 5, che in divida quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture i Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche;

VISTO l'articolo 20 del CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002 - 2005, sottoscritto il 21 aprile 2006 concernente la disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge finanziaria, è stato avviato l'iter procedimentale per l'emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture nel quale è prevista l'istituzione della funzione di Provveditore aggiunto;

CONSIDERATO che alcune istituzioni di governo locale e operatori del settore hanno rappresentato l'urgente necessità di prevedere in tutte le regioni un'autonoma e diretta rappresentanza ministeriale che assicuri una qualificata e costante presenza di interlocutori dell'Amministrazione;

RAVVISATA l'esigenza, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione, di corrispondere tempestivamente ed efficacemente alle richiamate richieste;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale
nella riunione del

Decreta:

Art. 1.
Provveditore aggiunto

1. A decorrere dalla data di cui al presente decreto, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione del Ministero, è istituita presso le sedi regionali coordinate di tutti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche la figura istituzionale di Provveditore aggiunto.
2. Le posizioni di Provveditore aggiunto, pari a complessive dieci funzioni dirigenziali, da attribuire a dirigenti di seconda fascia del Ministero rientrano nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture.
3. Al fine di consentire tempestive ed efficaci risposte alle amministrazioni locali, agli operatori del settore ed ai cittadini e, quindi, rendere sostanziale un percorso qualitativo di decentramento istituzionale, ai Provveditori aggiunti è attribuita dal Provveditore interregionale, nell'ambito dei compiti assegnati all'Ufficio, attraverso formali provvedimenti di delega in materia di gestione del personale, affidamento di incarichi e gestione delle opere e degli interventi nel territorio regionale di riferimento, la più ampia autonomia gestionale.

Art. 2.
Trattamento economico

1. Ai Provveditori aggiunti in sede di definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali, in relazione ai compiti ed all'elevato grado di autonomia assegnati, è riconosciuto, in via provvisoria, un trattamento economico accessorio pari alla misura massima prevista per i titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero delle infrastrutture.

Art. 3.
Conferimento dell'incarico di provveditore aggiunto

1. Al conferimento dell'incarico di Provveditore aggiunto si provvede secondo la seguente procedura:
 - 1) la Direzione generale del personale provvede alla pubblicazione delle posizioni di Provveditore aggiunto specificando le competenze professionali richieste per l'affidamento del citato incarico, mediante inserzione di apposito avviso sul sito internet dell'Amministrazione, nonché l'inoltro a tutti i dirigenti di circolare esplicativa;
 - 2) i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento dell'incarico entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, corredando la stessa di un dettagliato *curriculum vitae*;
 - 3) entro i successivi trenta giorni apposite commissioni valuteranno l'idoneità tecnica dei dirigenti interessati attribuendo agli stessi un punteggio di merito, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) natura e caratteristiche degli obiettivi da conseguire;
 - b) attitudini, capacità professionali e titoli culturali del dirigente;
 - c) risultati conseguiti anche rispetto a programmi ed agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative ricoperte;
 - d) rotazione degli incarichi per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti;
 - 4) sulla base delle graduatorie stilate dalle commissioni, il Direttore generale del personale formulerà una designazione motivata ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione del dirigente.

Art. 4.
Commissione di valutazione

Le Commissioni incaricate di esaminare e valutare le istanze prodotte dai dirigenti ai fini del conferimento dell'incarico di Provveditore aggiunto sono così composte:

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	Presidente
Direttore generale del personale	Componente
Provveditore interregionale interessato	Componente.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
2. Le disposizioni in esso contenute entrano in vigore dalla data di registrazione.

Roma.

Il Ministro